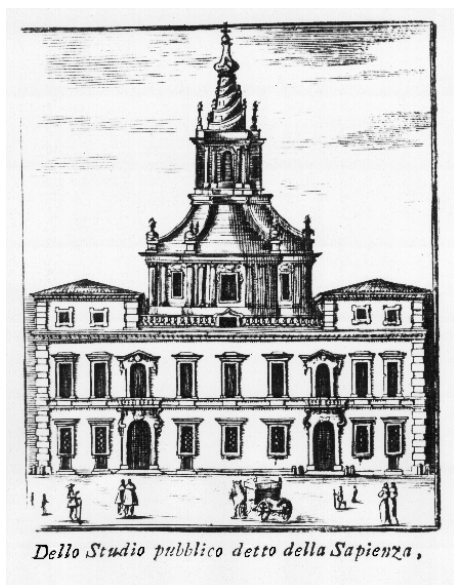




SENATO DELLA REPUBBLICA

Servizio Studi

*Ufficio ricerche nei settori
delle infrastrutture e dei trasporti*

Atto del Governo n. 328

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante:
"Regolamento di organizzazione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti"

Schede di lettura

n. 508

Atto del Governo n. 328

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante:
"Regolamento di organizzazione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti"

a cura di:
Maria Teresa
Stolfi

con:
Luciana
Stendardi
Gianluca
Polverari

Febbraio 2004

Classificazione Teseo: Ministeri. Pubblica amministrazione. Trasporti. Opere pubbliche.

INDICE

SCHEDA DI LETTURA.....	PAG. 3
ATTO DEL GOVERNO N. 328 SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE: "REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI"	" 53

SCHEDA DI LETTURA

Articolo 1

(Organizzazione centrale e decentrata)

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in seguito denominato “Ministero”, esercita le funzioni di cui all’art. 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 come modificato dall’art.2 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152.

2. Il Ministero, per l’espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato, a livello centrale, in 16 direzioni generali incardinate nei quattro Dipartimenti di cui si compone la struttura :

- a) Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale ed i servizi generali;
- b) Dipartimento per le infrastrutture e l’edilizia;
- c) Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo ed aereo;
- d) Dipartimento per i trasporti terrestri;

3. Il Ministero è, altresì, articolato in 4 uffici di livello dirigenziale generale, uno per ciascun Dipartimento, collocati in posizione di staff al Capo Dipartimento, cui sono preposti dirigenti generali, nominati ai sensi dell’art.19, comma 4 del decreto legislativo n.165 del 2001. Nell’ambito della dotazione organica di cui alla tabella allegata, sono, inoltre, individuati quattro incarichi con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici ai sensi dell’art.19, comma 10 del decreto legislativo n.165 del 2001 di cui uno finalizzato al coordinamento e al monitoraggio delle politiche sulla sicurezza dei trasporti e delle infrastrutture ed uno finalizzato alle

politiche culturali connesse alla realizzazione delle infrastrutture.

4. Gli uffici di livello dirigenziale generale di cui al comma precedente svolgono funzioni di supporto al Capo dipartimento, di coordinamento delle attività ed altri incarichi specifici all’uopo conferiti. L’ufficio collocato in posizione di staff al Capo dipartimento per i trasporti terrestri svolge, inoltre, funzioni di regolazione ai sensi dell’art.30 della Direttiva 01/14/CE finalizzate alla vigilanza sulla concorrenza nei mercati dei servizi ferroviari.

5. Costituiscono organi decentrati del Ministero dieci Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti, di seguito denominati “S.I.I.T.”, ciascuno dei quali è articolato in due settori rispettivamente relativi all’area infrastrutture e all’area trasporti.

6. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto dipende dal Ministro per l’espletamento delle funzioni rientranti nelle attribuzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo in esame illustra la nuova organizzazione centrale e decentrata del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, individuando incarichi e funzioni.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato istituito il 12 giugno 2001 in attuazione della riforma dell'organizzazione del Governo disposta con D.Lgs. n. 300 del 1999 in attuazione della legge Bassanini I. Secondo l'ordinamento vigente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti accorpa le competenze che erano proprie dei Ministeri soppressi dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione a sua volta risultante, quest'ultimo, dalla fusione del Ministero dei trasporti con quello della Marina mercantile. L'organizzazione del Ministero di cui allo schema di decreto in esame, è stata regolamentata, contestualmente alla sua istituzione, con il D.P.R. n. 177 del 2001 ed è stata sottoposta ad una prima revisione con l'approvazione del decreto legislativo n. 152 del 2003 che ha novellato il precedente decreto legislativo n. 300 del 1999. I cambiamenti di maggiore rilievo, introdotti modificando gli articoli 42 e 43, sono rappresentati dalla introduzione di importanti competenze in merito alle politiche infrastrutturali e dei trasporti, dalla riduzione del numero delle direzioni generali e dalla istituzione degli organi decentrati denominati S.I.I.T. (Servizi integrati infrastrutture e trasporti).

Al **comma 1** sono richiamate le funzioni individuate dall'articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152.

Ai sensi del richiamato articolo il Ministero svolge le funzioni ed i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche e acquedottistiche, e delle altre opere pubbliche di competenza dello Stato, ad eccezione di quelle in materia di difesa; qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; costruzioni nelle zone sismiche; integrazione modale fra i sistemi di trasporto;

b) edilizia residenziale: aree urbane;

c) navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo;

d) trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei trasporti terrestri;

d-bis) sicurezza e regolazione tecnica, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti, concernenti le competenze disciplinate dall'articolo 41 e dal presente comma, ivi comprese le espropriazioni (22/a);

d-ter) pianificazione delle reti, della logistica e dei nodi infrastrutturali di interesse nazionale, realizzazione delle opere corrispondenti e valutazione dei relativi interventi (22/b);

d-quater) politiche dell'edilizia concernenti anche il sistema delle città e delle aree metropolitane (22/c).

Sono inoltre di sua competenza i compiti di monitoraggio, controllo e vigilanza nelle aree citate, nonché la vigilanza sui gestori del trasporto derivanti dalla legge, dalla concessione e dai contratti di programma o di servizio, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Il **comma 2** descrive l'articolazione del Ministero comprensivo di 4 Dipartimenti e di 16 direzioni generali in essi ricomprese. Le 4 aree dipartimentali sovrintendono al:

1. coordinamento del territorio, personale e servizi generali
2. infrastrutture ed edilizia
3. navigazione e trasporto marittimo ed aereo
4. trasporti terrestri.

Si rileva che il testo del comma in esame è confermativo di quanto già disposto con decreto legislativo n. 300 del 1999 per quanto concerne il numero dei dipartimenti, mentre dà conto della riduzione delle direzioni generali da 19 a 16 in osservanza della norma di cui all'articolo 43 del decreto legislativo n. 152 del 2003.

Ad ogni Dipartimento, come specificato al successivo **comma 3**, corrisponde - quale supporto al Capo dello stesso - un Ufficio generale con funzione dirigenziale. Vi sono preposti dirigenti generali nominati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

Secondo tale norma, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso di specifiche qualità professionali, cioè - secondo quanto stabilito al comma 6 del medesimo articolo - *"a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato"*.

Si evidenzia nuovamente che l'incarico si intende a tempo determinato per un periodo variabile dai 3 ai 5 anni. Il suo conferimento comporta, per i dipendenti pubblici, il collocamento in aspettativa senza assegni e il riconoscimento dell'anzianità di servizio.

E' opportuno ricordare che l'articolazione del ruolo dei dirigenti dello Stato è disposto dall'articolo 23 del medesimo decreto, secondo il quale "In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificità tecnica. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all'articolo 19, comma 11, per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale". E' assicurata la mobilità dei dirigenti nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nei limiti dei posti ivi disponibili. I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuità dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilità in generale in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianità di servizio e al fondo di previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica cura una banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato.

Riguardo alla distinzione tra "direzioni generali" e "uffici di livello dirigenziale generale" una perplessità viene espressa nella Relazione di accompagnamento del Consiglio di Stato. Secondo il Consiglio questa non risulta chiara, almeno in via di principio, rispetto all'impostazione generale del modello organizzativo dipartimentale introdotti dal D. Lgs n. 300 del 1999. Secondo questa normativa, "il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generali compresi nel dipartimento stesso" e "dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso". Quindi - sottolinea ancora il Consiglio - nel decreto citato risulta che il termine "uffici di livello dirigenziale generale" è tendenzialmente equivalente a "direzioni generali". Il successivo D. lgs. n. 152 del 2003 che novella la normativa generale trasforma gli "uffici di funzioni dirigenziali di livello generale" in un'articolazione specifica distinta dalle "direzioni generali". Non viene infatti fissato un limite numerico per essi mentre invece questo avviene per le direzioni generali che non devono essere più di 16. Prosegue il Consiglio di Stato che pur volendo applicare questa norma legislativa non si può non tenere conto dei "principi generali relativi all'organizzazione dei Ministeri". Con tali principi non sembra in linea il concetto di "posizione di staff al capo dipartimento" in cui vengono collocati i suddetti uffici di prima fascia. In ogni caso - si prosegue - anche mantenendo una struttura in cui gli uffici richiamati siano distinti dalle direzioni generali, dovrebbe - è questo il parere del Consiglio - venire espunta la formula "collocati in posizione di staff al Capo Dipartimento" dal comma 3 e dal secondo periodo del comma 4.

La Relazione del Consiglio di Stato pone poi l'accento sulla necessità di un coordinamento terminologico dello schema di decreto in esame con il D. Lgs n. 152 del 2003, evidenziando che, più appropriatamente nello schema di decreto

si parla di "uffici di livello dirigenziale generale" anziché di "uffici di funzioni dirigenziali di livello generale", come espresso nel D. Lgs. n. 152 del 2003. Per il medesimo termine "ufficio di livello dirigenziale generale" si rileva la necessità di un coordinamento con il resto dell'articolato, in particolare con gli articoli 4, 5, 6, 7 che richiamano unicamente le direzioni generali.

La dotazione organica complessiva per l'area dirigenziale è stabilita in 367 unità come riportato nella Tabella A, allegata allo schema di decreto in esame. Nell'ambito di questo numero sono previsti (si prosegue al **comma 3**) quattro incarichi con funzioni di consulenza, di ispezione, di studio e di ricerca. Altre finalità possono essere quelle individuate dall'articolo 19, comma 10, del D. Lgs. n. 165 del 2001 (cioè incarichi specifici previsti dall'ordinamento quale, ad esempio, quello di membro dei collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali). Due di questi incarichi sono esplicitamente indicati dal comma in esame. Si tratta del coordinamento e monitoraggio delle politiche sulla sicurezza dei trasporti e delle infrastrutture e dell'attuazione delle politiche culturali collegate alla realizzazione di infrastrutture. Nella relazione illustrativa allegata allo schema di decreto si sottolinea che la scelta di individuare nell'ambito del provvedimento normativo l'oggetto dei due predetti incarichi risponde alla volontà di rendere talune attribuzioni strategiche nell'ambito dell'attività del Ministero. Si ritiene, in tal modo, di creare per questioni, considerate particolarmente delicate, un raccordo tra le strutture deputate all'espletamento delle competenze di gestione e l'organo politico, garantendo un monitoraggio costante dello stato di attuazione delle politiche di settore.

Secondo quanto esplicitamente disposto dal **comma 4** dell'articolo in titolo, l'ufficio di supporto al Capo dipartimento per i trasporti terrestri svolge funzione di vigilanza sulla concorrenza dei mercati dei servizi ferroviari.

Tali funzioni di regolazione sono previste da norme comunitarie contenute nella Direttiva 01/14/CE.

Ai sensi dell'articolo 30 della direttiva citata, gli Stati dell'Unione istituiscono un organismo di regolamentazione che può essere il ministero competente in materia di trasporti o qualsiasi altro organismo. Esso è indipendente, sul piano organizzativo, giuridico, decisionale e della strategia finanziaria, dai gestori dell'infrastruttura, dagli organismi preposti alla determinazione dei diritti, dagli organismi preposti all'assegnazione e dai richiedenti. Esso agisce in base ai principi che consentono l'attribuzione di funzioni di impugnazione e di regolamentazione a organismi distinti. Secondo la norma "un richiedente ha il diritto di adire l'organismo di regolamentazione se ritiene di essere stato vittima di un trattamento ingiusto, di discriminazioni o di qualsiasi altro pregiudizio, in particolare avverso decisioni prese dal gestore dell'infrastruttura o eventualmente dall'impresa ferroviaria". L'organismo di regolamentazione garantisce che i diritti fissati determinati dal gestore dell'infrastruttura siano conformi al capo II e non siano discriminatori. Ha facoltà di chiedere le

informazioni utili al gestore dell'infrastruttura, ai richiedenti e a qualsiasi altra parte interessata nello Stato membro in questione.

Il successivo **comma 5** (il cui commento è da leggere congiuntamente a quello elaborato per le norme di cui agli articoli 9, 10 ed 11 dello schema di decreto) dà conto dell'istituzione dei dieci Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti (S.I.I.T.) - sancita con D. Lgs. n. 152 del 2003 che ha modificato il precedente D.lg. n. 300 del 1999 recante la riforma dell'organizzazione di Governo - quali organi decentrati del Ministero. Ognuno di essi si divide in un'area per le infrastrutture ed in una per i trasporti.

Nella relazione illustrativa viene sottolineata la funzione dei S.I.I.T. che è quella di rendere omogenea ed organica la trattazione delle materie di competenza attraverso l'unificazione, in ambito territoriale, degli uffici decentrati e periferici derivanti dalle pregresse Amministrazioni.

Per le osservazioni che formulate dal Consiglio di Stato si rinvia al commento dei successivi articoli 9, 10 ed 11.

Al **comma 6** è sancita la dipendenza del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto dal Ministero per ciò che concerne le funzioni che sono di attribuzione del dicastero, dipendenza del resto già sancita dalla norma contenuta nell'articolo 8 del D.P.R. n. 177 del 2001 che verrà richiamata a commento dell'articolo 8 dello schema di decreto in esame.

Articolo 2

(Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti)

1. È istituita la conferenza permanente dei Capi dei dipartimenti del Ministero, di seguito denominata “Conferenza”. La Conferenza svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni interdipartimentali o comuni e può formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive diretti ad assicurare il raccordo operativo fra i dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni.

2. Apposite riunioni della Conferenza, cui possono essere chiamati a partecipare i dirigenti di prima fascia ed i dirigenti di seconda fascia ai quali sono affidate responsabilità nei settori interessati, sono dedicate a singole questioni oltre che all'elaborazione delle linee e delle strategie generali in materia di gestione delle risorse umane e informatiche nonché al coordinamento delle attività di rispettiva competenza.

3. La Direzione per il personale, il bilancio ed i servizi generali e la Direzione per i sistemi informativi e statistici operano al servizio di tutti i Dipartimenti sulla base di direttive concordate dal Capo Dipartimento in sede di conferenza permanente. I Capi dei singoli Dipartimenti restano responsabili della gestione delle risorse loro assegnate.

4. Il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto partecipa alla Conferenza per gli affari rientranti nelle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

Con l'articolo in esame si ripropone l'istituto della Conferenza permanente dei capi dei dipartimenti. Questa era stata istituita ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. n. 177 del 2001 con un assetto che è confermato dallo schema di decreto in titolo ed al fine di assicurare - come richiamato al **comma 1** - un coordinamento gestionale ed operativo dei dipartimenti. Essa garantisce altresì il raccordo con l'Organo politico per il coordinamento strategico delle linee di indirizzo.

Al **comma 2**, da leggere congiuntamente al **comma 4**, si stabilisce che le periodiche riunioni della Conferenza possano essere dedicate all'analisi di tematiche specifiche oltre che alla valutazione delle linee generali e delle strategie generali sulla gestione delle risorse umane ed informatiche e sul coordinamento delle attività di rispettiva competenza. A tali sedute potranno partecipare i dirigenti di prima e seconda fascia che abbiano responsabilità dei settori interessati e, per le questioni di propria attribuzione, il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto.

La Conferenza permanente, come disposto dal **comma 3**, è anche la sede per definire le direttive sulla base delle quali la Direzione per il personale, il bilancio ed i servizi generali nonché la Direzione per i sistemi informatici e statistici operano al servizio di tutti gli altri Dipartimenti.

A proposito della composizione della Conferenza è utile rilevare l'osservazione contenuta nella Relazione del Consiglio di Stato, che ravvisa la necessità di aggiornarla, integrandola con la partecipazione necessaria del dirigente generale responsabile per il Lazio e l'Abruzzo che è poi, ai sensi del successivo articolo 9, comma 4, dello schema di decreto in esame, il dirigente generale dei S.I.I.T., e con quella facoltativa degli altri dirigenti. Prevista dovrebbe essere poi - si sottolinea nel parere - anche la partecipazione dei capi dei dipartimenti alla conferenza permanente dei direttori S.I.I.T.

Il Consiglio di Stato propone inoltre l'estensione dell'ambito di coinvolgimento del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto a tutte le questioni che sono proprie delle attribuzioni del Corpo delle capitanerie di porto. Andrebbero perciò al comma 4 espunte le parole "del Comando generale".

Articolo 3

(Aree funzionali)

1. I Dipartimenti del Ministero assicurano l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'art. 42 del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152, secondo la seguente ripartizione:

a) Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali – linee fondamentali dell'assetto del territorio, pianificazione e programmazione delle reti, della logistica e dei nodi infrastrutturali di interesse nazionale anche con riferimento al sistema delle città e delle aree metropolitane; rapporti con gli organismi nazionali ed internazionali in materia di assetto territoriale e di sviluppo territoriale; rapporti con gli organismi internazionali e coordinamento con l'Unione europea in materia di politica trasportistica ed infrastrutturale; monitoraggio dei progetti internazionali e comunitari; affari internazionali; profili comuni ed interdipartimentali del rapporto di lavoro, formazione e politiche del personale, bilancio, risorse strumentali; gestione del contenzioso del lavoro; gestione dei beni mobili ed immobili e della Cassa di previdenza assistenza; edilizia e impianti per gli immobili dell'Amministrazione decentrata; gestione dei sistemi informativi e statistici; nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici; attività per la salvaguardia di Venezia; indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica dell'attività dei SIIT per le materie di competenza;

b) Dipartimento per le infrastrutture e l'edilizia – vigilanza sui gestori delle reti di trasporto viario; rete

nazionale stradale e autostradale; edilizia residenziale; edilizia demaniale; realizzazione delle opere corrispondenti alle reti e i nodi infrastrutturali viari di interesse nazionale e valutazione dei relativi interventi; attuazione delle politiche abitative e dell'edilizia concernenti anche il sistema delle città e delle aree metropolitane; programmi di riqualificazione urbana; lotta all'abusivismo; regolazione dei lavori pubblici; rapporti con gli organismi nazionali ed internazionali in materia di appalti pubblici; realizzazione di programmi speciali; grandi eventi; indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica dell'attività dei SIIT per le materie di competenza;

c) Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo ed aereo – indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione, trasporto marittimo e trasporto intermodale; infrastrutture portuali; vigilanza sui porti; demanio marittimo; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idrovioario padano-veneto; sicurezza della navigazione; aviazione civile e trasporto aereo; rapporti con organismi nazionali e internazionali e coordinamento con l'Unione europea in materia di navigazione e trasporto marittimo ed aereo; indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica dell'attività dei SIIT per le materie di competenza;

d) Dipartimento per i trasporti terrestri – programmazione, indirizzo e regolazione in materia di trasporto terrestre ed intermodale; trasporto su strada: veicoli, conducenti, autotrasporto persone e cose; sistemi di trasporto a impianti fissi; rapporti con organismi nazionali ed internazionali e

armonizzazione e coordinamento con l'Unione europea sulle materie di competenza; sicurezza e regolazione tecnica dei trasporti; indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica dell'attività dei SIIT per le materie di competenza;

2. I Dipartimenti costituiscono centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

3. L'articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale nell'ambito delle direzioni generali è definita con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 17 comma 4-bis lett. e) della legge 23 agosto 1988, n. 400

L'articolo in titolo delinea l'articolazione del Ministero in quattro Dipartimenti secondo la suddivisione in aree funzionali individuate dall'articolo 42 del D.Lgs n. 200 del 1999, così come modificato dal D. Lgs n. 152 del 2003.

All'indicazione della definizione dei quattro dipartimenti - già esplicitata dal comma 2 dell'articolo 1 del presente schema di decreto - (di cui alle quattro lettere a), b), c) e d) in cui è suddiviso il **comma 1**) corrisponde una descrizione di dettaglio delle competenze attribuite.

In particolare la lettera b) modifica la denominazione vigente del Dipartimento preposto alle opere pubbliche: da "Dipartimento per le opere pubbliche e l'edilizia residenziale" a "Dipartimento per le infrastrutture e l'edilizia", espungendo la restrizione al concetto di sola edilizia residenziale. Le competenze si estendono perciò anche all'edilizia statale ed alle altre opere che potrebbero non essere ricomprese nelle infrastrutture.

Va segnalata la previsione comune per effetto della quale ciascun dipartimento svolge compiti di indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica dell'attività dei SIIT per le materie di rispettiva competenza.

Nella relazione illustrativa si chiarisce che tale disposizione si rende necessaria sia con riferimento alla varietà e molteplicità delle materie trattate in sede decentrata - per le quali una attività di indirizzo e coordinamento funzionale è da ritenere assolutamente indispensabile - sia in ragione dell'attuale modello di ripartizione delle risorse finanziarie per effetto del quale gli uffici decentrati, in quanto centri di costo, afferiscono ai centri di responsabilità - dipartimento competenti per materia.

In merito al disposto delle singole lettere in cui è suddiviso il comma 1, sembra opportuno richiamare alcune osservazioni formulate dal Consiglio di Stato.

La prima riferita alla lettera a) attiene alla eccessiva genericità dell'espressione "linee fondamentali dell'assetto del territorio" poiché non contiene una descrizione delle funzioni. Privo di specificazione anche il riferimento all'"assetto del territorio" che non risulterebbe per questo - secondo il parere del Consiglio di Stato - rispondente alla norma di cui all'articolo 41 del D.Lgs n. 300 del 1999. In essa esplicitamente si parla di "identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alle reti infrastrutturali e al sistema delle città e delle aree metropolitane". Viene pertanto suggerita la possibilità di sostituire tale espressione con quella del D.P.R. n. 177 del 2001, ossia "identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con particolare riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale nonché al sistema delle città e

delle aree metropolitane". *Sempre secondo il Consiglio di Stato si ravviserebbe un problema di coordinamento nel riferimento (sempre contenuto nella lettera a)) "rapporti con gli organismi internazionali e coordinamento con l'Unione europea in materia di politica trasportistica ed infrastrutturale" in relazione ai riferimenti di cui alle successive lettere b), c) e d) che richiamano ai rapporti europei ed internazionali.*

Rispetto alla lettera b) il suggerimento del Consiglio di Stato è di specificare meglio il riferimento generico "Dipartimento per le infrastrutturali" aggiungendo la dizione "stradali (o viarie)" per evitare equivoci con le infrastrutture "portuali e ferroviarie".

Il **comma 2** individua i Dipartimenti come centri di responsabilità amministrativa secondo quanto stabilito dalla norma contenuta nell'articolo 3 del D. Lgs n. 279 del 1997.

Secondo il comma 3 dell'articolo richiamato infatti "il titolare del centro di responsabilità amministrativa è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate".

Il **comma 3** stabilisce che nell'ambito delle direzioni generali gli uffici dirigenziali di livello non generale si articolino secondo le norme contenute nel decreto ministeriale di attuazione dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e*) della legge n. 400 del 1988.

Nella ripartizione delle competenze - è sottolineato nella Relazione del Ministero - si è tenuto conto delle previsioni di cui all'articolo 1 del D. Lgs. n. 152 del 2003. La norma aggiunge le lettere *d-bis*, *d-ter* e *d-quater* al comma 1 dell'articolo 42 del D. Lgs n. 300 del 1999 introducendo tre nuove aree funzionali. Si tratta della sicurezza e regolazione tecnica, della pianificazione delle reti, della logistica e dei nodi infrastrutturali e delle politiche dell'edilizia concernenti il sistema delle città e delle aree metropolitane.

Articolo 4

(Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali)

1. Il Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale :

- a) Direzione generale per il personale, il bilancio ed i servizi generali;
- b) Direzione generale per la programmazione e i programmi europei;
- c) Direzione generale per le politiche di sviluppo del territorio;
- d) Direzioni generale per le reti;
- e) Direzione generale per i sistemi informativi e statistici;

2. La Direzione generale per il personale, il bilancio ed i servizi generali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) redazione del bilancio e sua gestione relativamente a variazioni ed assestamenti;
- b) redazione delle proposte per la legge finanziaria, attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;
- c) rapporto di lavoro e formazione del personale;
- d) coordinamento funzionale e supporto nell'attività di valutazione dei carichi di lavoro, di semplificazione delle procedure, di organizzazione funzionale e logistica degli uffici;
- e) attività di contrattazione sindacale, gestione del contenzioso del lavoro;
- f) gestione dei beni patrimoniali, approvvigionamento dei beni, economato e cassa, ufficio contratti, manutenzione dei beni immobili

dell'Amministrazione centrale; opere civili, impianti a corredo e relative attrezzature tecniche per gli immobili dell'Amministrazione decentrata;

- g) supporto tecnico-organizzativo all'attività del responsabile dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro;
- h) relazioni con il pubblico;
- i) Cassa di previdenza e assistenza;

3. La Direzione generale per la programmazione ed i programmi europei svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) Predisposizione del Piano generale dei trasporti e della logistica;
- b) Programmazione fondi strutturali – PON trasporti;
- c) Pianificazione pluriennale della viabilità;
- d) Programmazione di interventi infrastrutturali, anche attraverso la finanza di progetto, sulla rete stradale e attività di supporto ai fini dell'intesa con la Direzione generale per le strade e autostrade, sulla rete autostradale;
- e) promozione, nell'ambito delle intese istituzionali di programma degli accordi tra lo Stato e le regioni;
- f) gestione dei programmi di iniziativa comunitaria Interreg, Interreg II, Interreg III;
- g) esercizio dei compiti relativi ai segretariati tecnici dei programmi Interreg affidati all'Italia ed alla conseguente attività di gestione e pagamento;
- h) programmi di iniziativa comunitaria di cui all'articolo 10 del regolamento FERS: coordinamento, regolamentazione e monitoraggio;
- i) partecipazione ai gruppi di lavoro internazionali ONU-ECE,

CEMIT –OCSE, CDS-CSRR, CETMO, OTIF e attività correlate;

- j) relazioni ed affari internazionali.
- k) Monitoraggio delle iniziative, dei programmi e degli interventi comunitari;
- l) Programmi comunitari per la mobilità sostenibile;
- m) Programmi URBAN.

4. La Direzione generale per le politiche di sviluppo del territorio svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) Programmi di sviluppo del territorio e del sistema delle città;
- b) Adempimenti tecnici e amministrativi relativi all'espletamento delle procedure di localizzazione di opere infrastrutturali di rilievo nazionale;
- c) Osservatorio e monitoraggio delle trasformazioni del territorio con riferimento alle reti infrastrutturali e al sistema delle città e delle aree metropolitane;
- d) Piani regolatori portuali e aeroportuali e nodi di interscambio;
- e) individuazione di standards di sicurezza nelle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante e in altre aree sensibili: attuazione direttiva "Seveso II" – D.M. 9 maggio 2001;

5. La Direzione generale per le reti svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) Programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti elettriche, fatto comunque salvo quanto disposto con il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, delle reti idriche, idrauliche ed acquedottistiche nelle aree depresse;
- b) Azione di supporto e assistenza alle regioni e agli enti locali e rapporti con la Sogesid;

c) monitoraggio delle reti elettriche, idriche, idrauliche ed acquedottistiche e relativo coordinamento tecnico.

d) Vigilanza sul registro italiano dighe;

e) Determinazione delle tariffe dell'acqua erogata tramite le reti idriche;

f) Opere necessarie e conseguenziali al rilascio delle concessioni di grande derivazione delle acque.

6. La Direzione generale per i sistemi informativi e statistici svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) gestione e sviluppo dei sistemi informativi del Ministero;
- b) gestione e sviluppo dell'informatizzazione, di cui alla direttiva del Ministro per l'innovazione e la tecnologia del 21 dicembre 2001, ivi inclusi i rapporti con l'Autorità informatica per la pubblica amministrazione;
- c) coordinamento e sviluppo integrato degli archivi informatici e delle banche dati;
- d) gestione della sicurezza dei sistemi informatici;
- e) coordinamento e sviluppo integrato dei Portali del Ministero.
- f) monitoraggio, controllo ed elaborazione dei dati statistici relativi all'attività amministrativa, tecnica ed economica del Ministero;

L'articolo in titolo, che si compone di 6 commi, definisce la struttura del primo dei quattro Dipartimenti in cui è suddiviso il Ministero, le cui attribuzioni sono lo sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali. Al **comma 1** sono individuate cinque direzioni generali per le quali, ai successivi **commi 2, 3, 4, 5 e 6**, sono definite le funzioni.

Si tratta della:

1. Direzione generale per il personale, il bilancio ed i servizi generali
2. Direzione generale per la programmazione e i programmi europei
3. Direzione generale per le politiche di sviluppo del territorio
4. Direzione generale per le reti
5. Direzione generale per i sistemi informativi e statistici.

Il Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali è caratterizzato da due principali linee di attività: l'una dedicata alle politiche di programmazione e sviluppo del territorio (direzioni per le reti, per lo sviluppo del territorio, per la programmazione ed i programmi europei); l'altra inerente allo svolgimento dei servizi comuni (direzioni per il personale, il bilancio e i servizi generali e per i sistemi informativi e statistici). Dalla relazione illustrativa si evince che il governo ha inteso accorpare, per affinità di materia, la direzione per la programmazione con quella dei programmi europei, tenuto conto del fatto che le attività in questione, sia in materia infrastrutturale che trasportistica, oltre a presentare evidenti picchi di contiguità e di complementarietà, devono riferirsi necessariamente ai vincoli derivanti dalle analoghe politiche attuate in sede comunitaria. Inoltre è stato dato maggiore risalto alle attività connesse allo sviluppo del territorio ed alle trasformazioni territoriali tramite l'istituzione della direzione per le politiche dello sviluppo del territorio. Infine, la direzione per i sistemi informativi e statistici è stata allocata nell'ambito del dipartimento in questione al fine di creare un polo unico attinente all'espletamento dei servizi generali, in linea anche con la previsione di cui al comma 3 dell'articolo 2 del testo in esame.

Osservazioni sono formulate dal Consiglio di Stato in ordine a questioni terminologiche quali quella dell'alinea del comma 3 in cui l'espressione "direzione generale per la programmazione e i programmi europei" andrebbe riferita non, come si presenta nello schema di decreto in esame, alle competenze dell'intero Ministero ma al solo primo Dipartimento in coerenza con i richiami alle competenze relative ai rapporti europei ed internazionali previsti per ogni Dipartimento per le specifiche materie di attribuzione. Medesima specifica è suggerita per le lettere i) ed j) del medesimo comma 3.

Infine un suggerimento valevole per tutti i quattro Dipartimenti, descritti nei successivi articoli 4, 5, 6 e 7, in cui si articola il Ministero richiama alla opportunità di citare - nella descrizione dell'articolazione - l'ufficio di livello dirigenziale generale che è presente in ogni dipartimento ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame.

Articolo 5

(Dipartimento per le infrastrutture e l'edilizia)

1. Il Dipartimento per le infrastrutture e l'edilizia è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale :

- a) Direzione generale per le strade e autostrade;
- b) Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali;
- c) Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative;
- d) Direzione generale per la regolazione dei lavori pubblici.

2. La Direzione generale per le strade e autostrade svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) Alta vigilanza sull'ANAS e sui gestori delle infrastrutture viarie appartenenti alla rete nazionale; approvazione contratto di programma e piano di investimenti;
- b) relazioni e accordi internazionali nel settore delle reti di trasporto viario;
- c) regolamentazione dei servizi stradali ed autostradali riferiti agli enti ed organismi gestori delle strade e autostrade;
- d) Archivio nazionale delle strade;
- e) Affidamento di concessioni di costruzione e gestione di infrastrutture viarie di interesse nazionale - programmazione della rete autostradale d'intesa con la Direzione generale per la programmazione ed i programmi europei ed attività di supporto alla detta Direzione ai fini dell'intesa sulla programmazione della rete stradale di interesse nazionale;
- f) Individuazione di standard e predisposizione di normative tecniche attinenti alle caratteristiche costruttive

tecniche e funzionali delle strade ed autostrade;

- g) Attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale e dei programmi operativi;

3. La Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) opere pubbliche di competenza statale, ivi compresi gli interventi di edilizia giudiziaria, di edilizia penitenziaria, di edilizia demaniale di competenza statale, di edilizia per le Forze armate, le Forze di polizia e i Vigili del fuoco;
- b) zone sismiche ed edilizia antisismica;
- c) interventi per la ricostruzione;
- d) interventi di competenza statale per la città di Roma-Capitale;
- e) interventi previsti da leggi speciali e grandi eventi;

4. La Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) Compiti di edilizia sovvenzionata ed agevolata di spettanza statale, ivi compresa l'edilizia per le Forze armate e di polizia;
- b) Disciplina delle cooperative edilizie;
- c) Misure dirette a far fronte al disagio abitativo;
- d) Locazioni ed equo canone;
- e) Iniziative sociali e comunitarie in materia di accesso all'abitazione;
- f) Mutui edilizi;

- g) Programmi già di pertinenza del Segretariato generale CER.
- h) Attuazione dei programmi di riqualificazione urbana: recupero del patrimonio edilizio e relative politiche di incentivazione, società di trasformazione urbana, Prusst;
- i) Monitoraggio del fenomeno dell'abusivismo edilizio, anche sulla base dei dati forniti dai comuni;
- j) Supporto agli enti locali e alle regioni nella individuazione e repressione dell'abusivismo edilizio;
- k) Repressione delle violazioni urbanistiche e coordinamento dell'attività delle commissioni per l'uso della forza pubblica;
- l) Raccolta delle segnalazioni dei soggetti pubblici e privati in ordine ai manufatti abusivi ed esercizio dei poteri sostitutivi in materia;
- m) Promozione di accordi di programma quadro contro l'abusivismo su beni demaniali da stipularsi nell'ambito delle intese istituzionali di programma;

5. La Direzione generale per la regolazione dei lavori pubblici svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) Indirizzo e regolazione delle procedure di appalto di lavori pubblici;
- b) Definizione delle normative tecniche di settore;
- c) Rapporti con l'Autorità di vigilanza e con l'Osservatorio dei lavori pubblici;
- d) Supporto all'attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici;
- e) Predisposizione degli schemi contrattuali e dei capitolati;
- f) gestione stralcio del soppresso Albo Nazionale dei Costruttori e della Commissione ministeriale per la revisione dei prezzi.

L'articolo in titolo, che si compone di 5 commi, definisce la struttura del Dipartimento in rubrica, le cui attribuzioni sono le infrastrutture e l'edilizia. Al **comma 1** sono individuate quattro direzioni generali per le quali, ai successivi **commi 2, 3, 4 e 5**, sono definite le funzioni.

Si tratta della:

6. Direzione generale per le strade e autostrade
7. Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali
8. Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative
9. Direzione generale per la regolazione dei lavori pubblici

Come è stabilito dalla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 3 la denominazione vigente del secondo Dipartimento viene ad essere modificata da "*Dipartimento per le opere pubbliche e l'edilizia residenziale*" a "*Dipartimento per le infrastrutture e l'edilizia*". La nuova espressione ha un significato più ampio dal momento che con essa si ricomprendono le competenze dell'intero settore edilizio (non più solo quello residenziale) e delle opere pubbliche statali che non avrebbero potuto rientrare nella definizione di infrastrutture. Nella direzione per l'edilizia residenziale vengono ricomprese anche le competenze per le politiche urbane ed abitative, ivi comprese quelle inerenti alla lotta contro l'abusivismo edilizio. Riconfermata la direzione per la regolazione dei lavori pubblici. A questo proposito nella relazione illustrativa si sottolinea l'importanza di dotare il ministero di uno strumento di regolamentazione che consenta di tenere il passo con i mutamenti socioeconomici del comparto, al fine di individuare e sanare eventuali *vulnus* determinatisi, pur nel rispetto del riparto delle competenze, con altri organismi istituzionali di settore. Nella predetta relazione si fa notare altresì l'assenza - alla lettera *a*) del comma 3 - del riferimento alle Capitanerie di Porto, dovuta ad un mero errore materiale.

Secondo un'osservazione formulata dal Consiglio di Stato, nella relazione di accompagnamento, sarebbe però opportuno integrare la definizione contenuta nello schema in esame con la specifica "stradali (o viarie)" modificandola in questo modo da "Dipartimento per le infrastrutture e l'edilizia" a "Dipartimento per le infrastrutture stradali (o viarie) e l'edilizia". Ciò - prosegue il Consiglio di Stato - al fine di non creare confusione con le infrastrutture portuali e ferroviarie (cfr. Relazione del Consiglio di Stato, pag. 28). Ciò comporterebbe una modifica, di coordinamento formale, della lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 e di tutte le altre norme in cui è richiamato il Dipartimento in rubrica.

Relativamente alla lettera a) del comma 2 il Consiglio di Stato fa notare che in luogo dell'espressione "alta vigilanza sull'ANAS" sarebbe opportuno usare "attività di supporto per l'esercizio dell'alta vigilanza sull'ANAS" evidenziando in questo modo chiaramente quali siano le funzioni di questa direzione generale in materia.

Il Consiglio di Stato ritiene inoltre opportuno recepire due osservazioni del Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia" nelle quali è evidenziata la necessità di inserire alla fine della lettera f) del comma 2 - che richiama le attribuzioni della Direzione generale per le strade e autostrade - il riferimento ad un'altra competenza, quella della "classificazione e declassificazione delle strade" e di aggiungere la lettera h) al medesimo comma 2 per attribuire competenza anche in materia di "interventi sulla rete di interesse locale previsti da norme di legge".

Per la lettera b) del comma 3 è suggerito un completamento della dizione "zone sismiche ed edilizia antisismica" con esplicito riferimento alle funzioni pubbliche statali in materia.

Si richiama poi l'osservazione del Consiglio di Stato circa la descrizione dell'articolazione del primo dipartimento per la quale si rimanda al commento dell'articolo 4 dello schema di decreto in titolo.

Articolo 6

(Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo ed aereo)

1. Il Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo ed aereo è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale :

- a) Direzione generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno;
- b) Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima;
- c) Direzione generale per la navigazione aerea.

2. La Direzione generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) disciplina della navigazione marittima;
- b) disciplina internazionale dei trasporti marittimi;
- c) sicurezza della navigazione in acque marittime e interne, sinistri in acque marittime;
- d) servizi di trasporto sovvenzionato con le isole e sui laghi Maggiore, di Garda e di Como;
- e) formazione, aggiornamento e rapporto di lavoro del personale della navigazione marittima;
- f) proprietà navale e regime amministrativo delle navi;
- g) interventi a sostegno della flotta e delle costruzioni navali;
- h) disciplina della nautica da diporto e per finalità private;
- i) vigilanza sugli enti di settore e sull'Istituto nazionale di architettura navale;
- j) predisposizione della normativa tecnica di settore;

3. La Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti :

- a) infrastrutture portuali di rilievo nazionale ed internazionale;
- b) vigilanza e regolazione delle attività e servizi portuali e del lavoro nei porti;
- c) tutela del demanio marittimo e gestione del demanio marittimo non di competenza regionale;
- d) sistema idroviario padano-veneto;
- e) vigilanza sulle Autorità portuali e sugli altri enti di settore;
- f) predisposizione della normativa tecnica di settore;

4. La Direzione generale della navigazione aerea svolge le funzioni di competenza del Ministero negli ambiti che seguono, ferme restando le funzioni attribuite all'Ente nazionale aviazione civile dal decreto legislativo 25 luglio 1997,n. 250:

- a) indirizzo, vigilanza e controllo in materia aeronautica;
- b) promozione di accordi comunitari ed internazionali;
- c) programmazione ed elaborazione dei rapporti convenzionali da stipulare con gli enti vigilati;
- d) valutazione dei piani di investimento nel settore aeroportuale;
- e) monitoraggio e statistiche sull'attività di trasporto aereo;

5. Il Dipartimento per l'esercizio in sede decentrata delle funzioni di cui ai commi 2 e 3 si avvale del Corpo delle Capitanerie di porto.

L'articolo in titolo, che si compone di 5 commi, definisce la struttura del Dipartimento in rubrica, le cui attribuzioni sono la navigazione ed il trasporto marittimo ed aereo. Al **comma 1** sono individuate tre direzioni generali per le quali, ai successivi **commi 2, 3, 4 e 5**, sono definite le funzioni.

Si tratta della:

- 10. Direzione generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno
- 11. Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima
- 12. Direzione generale per la navigazione aerea

Da rilevare che questo dipartimento ha mantenuto immutate le proprie competenze rispetto a quanto disposto dal precedente regolamento di organizzazione (decreto legislativo n. 300 del 1999) e che è fatta salva la competenza degli enti di comparto per l'aviazione civile.

Si richiama l'osservazione del Consiglio di Stato circa la descrizione dell'articolazione del primo dipartimento per la quale si rimanda al commento dell'articolo 4 dello schema di decreto in titolo.

Articolo 7

(Dipartimento per i trasporti terrestri)

1. Il Dipartimento per i trasporti terrestri è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale :

- a) Direzione generale per la motorizzazione;
- b) Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose;
- c) Direzione generale del trasporto ferroviario
- d) Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;

2. La Direzione generale per la motorizzazione svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) Omologazione nazionale, CEE ed ECE/ONU di veicoli, dispositivi ed unità tecnico indipendenti;
- b) Trasporto merci pericolose su strada; normativa e omologazione e approvazione dei veicoli e dei recipienti;
- c) Sicurezza del trasporto di merci pericolose;
- d) Parco circolante e conducenti;
- e) Archivio nazionale veicoli e conducenti; Centro elaborazione dati motorizzazione;
- f) Normativa di settore nazionale ed internazionale; armonizzazione e coordinamento con l'Unione europea;
- g) Omologazione dei dispositivi di regolazione della circolazione e di controllo delle infrazioni e della segnaletica stradale;
- h) Prevenzione degli incidenti e sicurezza stradale, campagne informative ed educative, adozione del Piano nazionale della sicurezza stradale d'intesa con le Direzioni generali competenti ed informazioni sulla viabilità;

i) Relazione al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale;

j) Centro di documentazione sui problemi della circolazione e sicurezza stradale;

3. La Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) Trasporti nazionali ed internazionali di persone e cose;
- b) interventi finanziari nel settore e a favore dell'intermodalità;
- c) Normativa di settore nazionale ed internazionale; armonizzazione e coordinamento con l'Unione europea;
- d) Monitoraggio, controllo e statistiche sull'attività di trasporto di persone e cose
- e) Relazioni ed accordi internazionali anche al di fuori dello spazio economico comunitario nel settore del trasporto su strada;
- f) Regolamentazione dei servizi di trasporto di persone e cose di competenza statale;

4. La Direzione generale del trasporto ferroviario svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

- a) coordinamento e vigilanza sui concessionari di reti infrastrutturali e sui titolari di licenze di esercizio;
- b) attività di vigilanza sui progetti;
- c) Analisi economiche;
- d) Contratti di programma;
- e) Vigilanza sulle linee ferroviarie;
- f) definizione di standards e norme di sicurezza;
- g) interoperabilità ferroviaria;

5. La Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) sicurezza tecnica dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;
- b) normativa di settore nazionale ed internazionale;
- c) Programmi di investimento per la realizzazione dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;
- d) Coordinamento e monitoraggio sulle funzioni delegate in materia di trasporto ferroviario locale e gestione dei servizi locali non trasferiti;
- e) programmi di investimenti nel settore degli interporti e dei centri merci;

L'articolo in titolo, che si compone di 5 commi, disciplina la struttura organizzativa e funzionale del Dipartimento per i trasporti terrestri. Al **comma 1** sono individuate quattro direzioni generali per le quali, ai successivi **commi 2, 3, 4 e 5**, sono definite le funzioni.

Si tratta della:

13. Direzione generale per la motorizzazione
14. Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose
15. Direzione generale del trasporto ferroviario
16. Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi

Fatta eccezione per la direzione per i sistemi informativi e statistici la composizione del dipartimento non risulta variata rispetto all'assetto vigente.

Si richiama all'attenzione l'osservazione del Consiglio circa la descrizione dell'articolazione del primo dipartimento per la quale si rimanda al commento dell'articolo 4 dello schema di decreto in titolo.

Articolo 8

(Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto)

1. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, articolato con decreto del Ministro in reparti e uffici di livello dirigenziale, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) ricerca e soccorso in mare;
- b) gestione operativa, a livello centrale, del sistema di controllo del traffico marittimo;
- c) esercizio delle competenze tecniche in materia di sicurezza della navigazione marittima e indagini sulle cause e circostanze dei sinistri marittimi a navi da carico o da passeggeri;
- d) rapporti con organismi nazionali ed internazionali per gli aspetti tecnici della sicurezza della navigazione marittima;
- e) coordinamento delle attività, organizzazione e ispezioni relative ai servizi delle capitanerie di porto;
- f) impiego del personale delle capitanerie di porto;
- g) predisposizione della normativa tecnica di settore.

2. Il Corpo delle Capitanerie di porto continua a svolgere gli ulteriori compiti previsti dalla normativa vigente secondo le direttive dei Ministri competenti.

L'**articolo 8**, che rientra nel Capo terzo, definisce le attività di competenza del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, nell'ambito di quelle di pertinenza del Ministero. Come si è già avuto modo di anticipare, il provvedimento in commento non ne modifica l'assetto attuale, rimanendo vigente quanto già stabilito in materia dall'articolo 8 del DPR n. 177 del 2001.

Il Comando generale ha una dipendenza funzionale dal Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti ed una dipendenza organica dal Ministro della Difesa.

Il **comma 1** dell'articolo in commento dispone che il Comando è articolato con decreto del Ministro in reparti e uffici di livello dirigenziale.

In merito a tale disposizione, il Consiglio di Stato ha ritenuto necessario specificare la portata e i limiti dell'esplicito riferimento alla fonte del decreto ministeriale e non al regolamento governativo (Decreto del Presidente della Repubblica). Infatti, rileva il Consiglio di Stato, con lo strumento non regolamentare, è possibile disciplinare unicamente gli "uffici di livello dirigenziale non generale". Ove si volesse invece prevedere anche la disciplina di uffici dirigenziali di prima fascia l'espressione "decreto del Ministro" andrebbe sostituita con "regolamento governativo". Di rilievo è poi considerata dal Consiglio la riflessione del Comando generale delle capitanerie di porto che, nella nota del 31 ottobre 2003, ha richiamato la necessità di armonizzare il testo con i nuovi compiti del Corpo in tema di security. In particolare andrebbe inserita una nuova lettera h) che aggiunga la nuova attribuzione della "vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali nei confronti delle minacce".

Il **comma 2** conferma quanto previsto dalla vigente normativa in ordine alla continuazione nello svolgimento di ulteriori compiti attribuiti alle Capitanerie di porto.

A questo proposito nell'allegata Relazione del Consiglio di Stato si evidenzia la necessità di specificare con maggiore puntualità quali siano i Ministri che - secondo l'ordinamento vigente - hanno la possibilità di impartire direttive alle Capitanerie.

Articolo 9

(Servizi integrati infrastrutture e trasporti)

1. Sono Organi decentrati del Ministero i dieci Servizi integrati infrastrutture e trasporti, di seguito denominati SIIT, secondo le articolazioni territoriali a fianco di ciascuno segnate :

- 1) SIIT Piemonte- Valle d'Aosta - Liguria
- 2) SIIT Lombardia
- 3) SIIT Veneto-Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia
- 4) SIIT Emilia Romagna -Marche
- 5) SIIT Toscana - Umbria
- 6) SIIT Lazio - Abruzzo
- 7) SIIT Campania - Molise
- 8) SIIT Basilicata - Puglia
- 9) SIIT Calabria - Sicilia
- 10) SIIT Sardegna

2. I SIIT sono articolati in due settori organici di attività rispettivamente denominati Settore infrastrutture e Settore trasporti

3. A ciascun Settore è preposto un dirigente generale, nominato ai sensi dell'art.19, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001,n.165, rispettivamente denominato Direttore del Settore infrastrutture e Direttore del Settore trasporti, con funzioni di direzione e coordinamento delle attività.

4. Il Direttore del Settore infrastrutture del SIIT per il Veneto-Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia svolge le funzioni di Presidente del Magistrato alla Acque di Venezia in materia di salvaguardia di Venezia e della sua laguna con i relativi interventi nonché le residuali attività di competenza statale in materia di demanio idrico ed opere idrauliche.

5. Al SIIT competente per il Lazio e l'Abruzzo è preposto un Dirigente

generale, nominato ai sensi dell'art.19, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, denominato Direttore generale, con funzioni di direzione, coordinamento e controllo delle attività. In particolare, il Direttore generale:

- a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del Ministro;
- b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo i principi di economicità, efficacia ed efficienza nonché di rispondenza del servizio al pubblico interesse;
- c) svolge funzioni di propulsione e di coordinamento nonché di supporto ai Dipartimenti nelle rispettive attività di controllo e di vigilanza dei SIIT;
- d) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del SIIT;
- e) è sentito dal Ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale del SIIT, ai sensi dell'art.19, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
- f) può proporre al Ministro l'adozione del provvedimento di revoca degli incarichi di cui alla lettera precedente;
- g) persegue gli obiettivi conferiti annualmente con la direttiva ministeriale;
- h) svolge funzioni di coordinamento di bilancio in relazione alle risorse assegnate al SIIT e di controllo di gestione;
- i) promuove e mantiene le relazioni con gli Organi istituzionali, con le Regioni, le Province e gli enti locali nonché le relazioni sindacali;

- j) promuove le attività di comunicazione esterna e di rappresentanza.

L'Ufficio del Direttore generale, con sede in Roma, costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Ad esso afferiscono, quali centri di costo, i settori organici di cui si compone.

6. I settori organici di cui si compongono i SIIT costituiscono centro di costo ai sensi del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e, fatto salvo quanto disposto al comma precedente, afferiscono ai dipartimenti competenti per materia.

Il Capitolo IV del presente Atto del Governo, costituito dagli articoli 9, 10 e 11, concerne l'apparato organizzativo dell'Amministrazione decentrata e disciplina la riorganizzazione della struttura territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con l'obiettivo, espressamente indicato nella relazione illustrativa allo schema di decreto, di unificare per materia nella medesima unità gestionale tutti i servizi già forniti localmente dalle preesistenti strutture dell'amministrazione.

L'articolo 9, comma 1, provvede ad articolare l'organizzazione decentrata del Ministero in dieci Servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT), competenti per aree territoriali sovraregionali omogenee - con la eccezione di Lombardia e Sardegna per le quali, come recita la relazione illustrativa, si è preferita una soluzione monoregionale in ragione del peso demografico e produttivo della prima e della peculiare collocazione geografica della seconda -, individuate, come sottolinea la medesima relazione, sulla base di elementi storici, culturali, socioeconomici ed organizzativi delle singole realtà territoriali interessate.

L'istituzione dei SIIT quali organi decentrati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come già evidenziato in relazione all'articolo 1, comma 5, del presente Atto del Governo, è avvenuta con il D. Lgs. n. 152 del 2003 che ha aggiunto il comma 2-ter all'articolo 43 del precedente D.lg. n. 300 del 1999 recante "Riforma dell'organizzazione di Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59". Come sottolineato nella relazione illustrativa al presente Atto del Governo, la creazione dei SIIT risponde alla esigenza di unificare, in ambiti territoriali definiti, la pluralità di uffici decentrati e periferici derivanti dalle pregresse Amministrazioni e ciò al fine di rendere omogenea la trattazione delle materie di competenza.

La Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato, nel parere sul presente schema di regolamento, rileva a proposito della scelta di dar vita a due SIIT monoregionali - quello per la Lombardia e quello per la Sardegna - una discrasia tra la previsione del regolamento ed il dettato della fonte di rango primario, posto che quest'ultimo non sembra ammettere eccezioni alla dimensione "sovraregionale" dei SIIT; il Consiglio di Stato stesso arriva a suggerire il ricorso ad una modifica del dispositivo del regolamento che possa contemplare l'ipotesi di accorpamento del Trentino Alto Adige al bacino di utenza della Lombardia, e della Sardegna a quello già indicato per il Lazio e l'Abruzzo.

Altri rilievi critici al presente articolo vengono mossi dall'Associazione Nazionale Funzionari Direttivi e Dirigenti del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, alle cui osservazioni - si veda l'Atto n. 328 riprodotto nel presente dossier - si rimanda.

I **commi 2 e 3** provvedono ad articolare in due settori organici i SIIT - denominandoli rispettivamente Settore Infrastrutture e Settore Trasporti - e ad individuarne le figure dirigenziali, disponendo altresì che esse siano nominate ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", il cui art. 19, comma 4, stabilisce che - come già indicato in relazione all'art. 1 del presente schema di regolamento - gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale siano conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli in cui sono articolate le dirigenze di ogni amministrazione dello Stato o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso di specifiche qualità professionali.

In ragione della peculiare importanza loro riconosciuta, i **commi 4 e 5** diversificano i SIIT per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia e quello per il Lazio e l'Abruzzo dagli altri otto indicati.

In particolare il **comma 4** definisce le attribuzioni del Direttore del settore infrastrutture del SIIT per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, disponendo che egli svolga le funzioni di Presidente del Magistrato delle Acque di Venezia e che mantenga le competenze in materia di salvaguardia della città di Venezia e della circostante laguna.

Il **comma 5**, a sua volta, specifica che al SIIT competente per il Lazio e l'Abruzzo sia preposto un Dirigente generale - denominato Direttore generale -, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, ai sensi dell'articolo 19, comma 3 del già citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a cui vengono attribuite funzioni di direzione, coordinamento e controllo delle attività, in particolare in vista della piena attuazione degli indirizzi formulati dal Ministro.

L'esigenza di dettare in modo puntuale le funzioni di questa figura discende dalla necessità di diversificarne le competenze rispetto ai due dirigenti generali posti a capo dei due Settori in cui sono articolati tutti i SIIT, secondo una previsione legislativa - articolo 43, comma 2-ter, secondo periodo del D. Lgs. 300/1999 - formulata in termini generali, validi quindi anche per il SIIT del Lazio e l'Abruzzo.

La diversificazione del ruolo del SIIT per il Lazio e l'Abruzzo, così come estesamente argomentato nella relazione illustrativa al presente schema, discende quindi dalla volontà del legislatore di conferire ad esso un rilievo soggettivo superiore in ragione del peculiare ruolo svolto nei confronti dei massimi organi costituzionali operanti nella città di Roma.

In considerazione dunque anche del rango riconosciuto alla figura del dirigente generale per il SIIT del Lazio e l'Abruzzo, formalmente equiparato ai capi dipartimento, il Consiglio di Stato suggerisce, come già osservato in relazione all'articolo 2 del presente schema, di prevedere la sua partecipazione alla conferenza permanente dei capi dei dipartimenti e ciò per ragioni di coerenza rispetto alla esigenza di coordinamento e di continuo dialogo fra le strutture centrali e periferiche del Ministero, cui la conferenza medesima è preposta.

Il **comma 6** dispone infine che i settori organici dei SIIT costituiscano centri di costo di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante "Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato", e che essi stessi afferiscano ai dipartimenti competenti per materia, con la eccezione di quelli del SIIT del Lazio e dell'Abruzzo che, come già disposto dal precedente comma 5, afferiscono viceversa all'Ufficio del Direttore generale quale centro di responsabilità amministrativa.

Articolo 10

(Competenze dei SIIT)

1. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, il Settore infrastrutture svolge le funzioni di competenza del SIIT nei seguenti ambiti di attività:

- a) opere pubbliche di competenza del Ministero delle infrastrutture e trasporti;
- b) attività di vigilanza sulle opere pubbliche finanziate anche in parte dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- c) attività di supporto, su base convenzionale nella programmazione, progettazione ed esecuzione di opere anche di competenza di Amministrazioni non statali, anche ad ordinamento autonomo, economico e non, nonché di Enti ed organismi;
- d) compiti di supporto tecnico e logistico per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
- e) gestione e tutela del demanio marittimo;
- f) attività di supporto alla lotta all'abusivismo edilizio;
- g) supporto alla attività di vigilanza sull'Anas e sui gestori delle infrastrutture viarie;
- h) supporto alla attività di vigilanza sulle dighe ricadenti nel bacino territoriale;
- i) supporto alla attività di gestione dei programmi di iniziativa comunitaria;
- j) rapporti istituzionali con le Regioni, le Province e gli enti locali;
- k) supporto alla gestione del contenzioso nelle materie di competenza;
- l) espletamento del servizio di polizia stradale.

2. Fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, il Settore trasporti svolge le funzioni di competenza del SIIT nei seguenti ambiti di attività:

- a) attività in materia di omologazione dei veicoli a motore, loro rimorchi, componenti ed unità tecniche indipendenti;
- b) attività in materia di collaudi e revisione dei veicoli in circolazione;
- c) attività in materia di conducenti: rilascio di patenti, certificati di abilitazione professionale, ADR, ecc.;
- d) attività in materia di sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianto fisso;
- e) compiti di supporto tecnico e amministrativo per la realizzazione dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;
- f) attività in materia di navigazione;
- g) attività in materia di immatricolazioni veicoli;
- h) circolazione e sicurezza stradale;
- i) rapporti istituzionali con le Regioni, le Province e con gli enti locali;
- j) funzioni di certificazione di qualità, ispezione e controllo tecnico;
- k) supporto alla gestione del contenzioso nelle materie di competenza;
- l) coordinamento dell'interoperabilità dei sistemi di trasporto;
- m) espletamento del servizio di polizia stradale;
- n) consulenza, assistenza, servizio, su base convenzionale, a pubbliche Amministrazioni ed enti pubblici anche ad ordinamento autonomo nelle materie di competenza;
- o) attività in materia di autotrasporto;
- p) attività di aggiornamento e ricerca.

L'**articolo 10** disciplina le competenze di ciascun settore organico dei SIIT. Come argomentato nella relazione illustrativa, tali attribuzioni mutuano quelle precedentemente svolte per gli ambiti di attività del Settore infrastrutture dai Provveditorati regionali alle opere pubbliche e dagli uffici del genio civile per le opere marittime, e per gli ambiti di attività del Settore trasporti dagli Uffici provinciali della motorizzazione, dai centri prova autoveicoli e dagli Uffici dei sistemi di trasporto ad impianti fissi.

L'articolo in titolo fa altresì salve le previsioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59", cui, per quel che concerne l'area di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è stato dato corso con l'adozione della [Circolare 10 dicembre 2001, n. 124](#), relativa al "Sistema Informativo del Demanio marittimo - S.I.D. - Progetto di Gestione-Estensione - Aggiornamento speditivo banca dati concessioni - Attività M (Controllo Occupazioni da accertare (O.A.) - Controllo corretto utilizzo dei beni in concessione)" , e della Circolare [18 marzo 2002, n. 1741](#), recante "Nuovo codice della strada - Art. 9. Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2002".

In ordine alle competenze per il settore trasporti (comma 2 lettera f)) nella relazione illustrativa si precisa che quelle relative alla navigazione devono intendersi riferite alla sola navigazione interna al fine di non intaccare le analoghe competenze del Corpo delle Capitanerie di Porto secondo il disposto dell'articolo 18 del Codice della Navigazione.

Proprio al fine di rendere chiara la portata della disposizione, occorrerebbe precisare al comma 2 lettera f) che le attività in materia di navigazione svolte dal settore trasporti del SIIT sono soltanto quelle di navigazione interna.

In relazione al presente articolo, il Consiglio di Stato evidenzia la lacuna della mancata indicazione delle competenze complessive delle strutture dirigenziali periferiche, nonché dei loro limiti di azione sul territorio, tenute in debita considerazione le competenze delle Regioni - ed in special modo di quelle a Statuto speciale - e degli altri enti locali in materia di infrastrutture e trasporti. Nel suo parere, l'organo di consulenza giuridico-amministrativa suggerisce altresì la necessità di specificare espressamente come molte delle competenze dei SIIT individuate siano riferibili solo a quelle spettanti in materia allo Stato.

Articolo 11 *(Organizzazione)*

1. L'organizzazione dei SIIT è ispirata al criterio dell'efficiente dimensionamento delle strutture, tenendo conto della qualità e della quantità dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al bacino di utenza e all'ambito territoriale interessato nonché alla dotazione organica complessiva. La struttura organizzativa è, altresì, ispirata al generale principio dell'integrazione e cooperazione tra uffici del medesimo ambito territoriale in ragione dell'efficacia e dell'efficienza del funzionamento complessivo dell'istituto.

2. In sede di prima attuazione, ciascun settore dei SIIT ha sede presso i capoluoghi di Regione dei rispettivi ambiti territoriali. Con successivi decreti ministeriali può essere variata la dislocazione logistica in ragione dei bacini di utenza di riferimento in modo da assicurare la massima presenza e diffusione sul territorio.

3. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, da adottarsi ai sensi dell'art. 17 comma 4-bis lett. e) della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede alla individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano i settori organici dei SIIT, alla individuazione dei rispettivi compiti ed alla graduale unificazione di uffici esercitanti medesime attività, prevedendo l'individuazione di almeno dieci uffici di livello dirigenziale non generale per ciascun SIIT, di cui almeno due con funzioni di natura amministrativa ed almeno quattro con

funzioni di natura tecnica, ad eccezione del SIIT competente per la Sardegna per il quale il limite minimo numerico è fissato in cinque uffici.

4. Con successivi decreti ministeriali, si provvede al riassetto degli organismi collegiali operanti presso le previgenti strutture dell'Amministrazione decentrata e periferica in modo da pervenire alla progressiva unificazione degli organismi esercitanti la medesima attività, prevedendo, per assicurare il rispetto del principio di rappresentatività di tutte le componenti territorialmente interessate e per garantire economicità e speditezza dell'azione amministrativa, la possibilità di articolare tali organismi in settori la cui composizione e competenza è individuata per ambiti territoriali e per materia.

5. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 3, i Direttori dei Settori organici dei SIIT assicurano lo svolgimento omogeneo delle attività di competenza.

6. Gli Uffici speciali del genio civile delle opere marittime e gli Uffici dei sistemi di trasporto ad impianti fissi confluiscono negli uffici di livello dirigenziale non generale rispettivamente del Settore infrastrutture e del Settore trasporti dei SIIT competenti per territorio.

7. L'ufficio del Direttore generale del SIIT per il Lazio e l'Abruzzo si articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale, da individuarsi nell'ambito della dotazione organica complessiva, con funzioni di supporto alle attività di competenza.

8. È istituita la Conferenza permanente dei Direttori dei Settori organici dei SIIT con funzioni di natura consultiva, propositiva e di coordinamento sulle materie di competenza, presieduta dal Direttore generale del SIIT per il Lazio e l'Abruzzo.

L'**articolo 11** disciplina le strutture organizzative dei SIIT, improntandole, fra gli altri, al principio della integrazione e cooperazione fra gli uffici del medesimo ambito territoriale, nonché al criterio di un loro efficiente dimensionamento.

Il **comma 2** dispone, in via di prima attuazione, che ciascun settore dei SIIT abbia sede presso i capoluoghi di Regione dei rispettivi ambiti territoriali e ciò - come sottolinea la relazione illustrativa allo schema di decreto - per la necessità di garantire agli utenti di un settore una maggiore prossimità con detti uffici.

A questo riguardo, il Consiglio di Stato rileva come la predetta previsione, sia pure indicata come norma transitoria, non trovi riscontro nel dettato normativo di livello primario che impone espressamente il carattere "sovraregionale" dei SIIT e che quindi sembrerebbe presupporre una conseguente articolazione degli uffici e delle strutture.

Pertanto, ad avviso del Consiglio di Stato, il comma 2 andrebbe riformulato in conformità con la disciplina di carattere legislativo, concentrando nell'unica sede sovraregionale di ciascun SIIT entrambi i settori, sin dalla fase della prima applicazione del regolamento.

I **commi 3, 4 e 5** provvedono a rinviare a successivi decreti ministeriali il compito di unificare gli organismi e le strutture esercitanti le medesime attività, nonché di assicurare che la continuità dell'azione amministrativa nel periodo intermedio sia garantita dai Direttori dei Settori organici.

A tal proposito occorre valutare la congruità del rinvio a successivi decreti ministeriali per la riorganizzazione degli organismi collegiali delle strutture previgenti, giacché lo strumento normativo più idoneo appare quello regolamentare, posto che parte di detti organi è già oggetto di disposizioni di tipo regolamentare. A questa osservazione deve aggiungersi quella formulata dal Consiglio di Stato, secondo cui il rinvio a qualsivoglia successivo strumento normativo appare non conforme alla legge, dal momento che l'art. 43, comma 2-sexies del D.Lgs. 152/2003 dispone la soppressione delle strutture periferiche del Ministero dei trasporti e della navigazione e del Ministero dei lavori pubblici a far data dall'entrata in vigore del regolamento di organizzazione dei SIIT, già contenuto nel presente schema.

Il **comma 6** dispone la collocazione degli uffici speciali del genio civile delle opere marittime e degli uffici dei sistemi di trasporto ad impianti fissi nell'ambito rispettivamente dal Settore infrastrutture e del Settore trasporti dei SIIT, individuandone anche il livello dirigenziale non generale.

Il **comma 7** detta l'organizzazione dell'ufficio del Direttore generale del SIIT per il Lazio e l'Abruzzo, mentre il **comma 8** istituisce la Conferenza permanente dei Direttori dei settori organici dei SIIT con funzioni consultive, propositive e di coordinamento, e ciò con l'intento - come si evince dalla relazione illustrativa - di omogeneizzare sul territorio le diverse attività da svolgere soprattutto in chiave di servizio all'utenza. Si ricorda che

analogo organismo era stato previsto per i capi dipartimento in sede di regolamentazione dell'amministrazione centrale intervenuta con DPR n. 177 del 2001.

In ragione dello specifico ruolo riconosciuto al Direttore generale del SIIT per il Lazio e l'Abruzzo, il medesimo comma provvede ad attribuirgli la presidenza di detta Conferenza.

Articolo 12

(Dotazione organica)

1. La dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è individuata nell'allegata tabella A che forma parte integrante del presente decreto.

2. E' istituito il ruolo unico del personale non dirigenziale del Ministero nel quale confluisce il personale, proveniente dai Ministeri e dalle altre strutture soppresse o accorpate, indicato nella tabella di cui al comma 1. Sino alla costituzione del predetto ruolo unico, con decreto del Ministro, da emanare entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e alla conseguente soppressione dei ruoli di provenienza, è fatta comunque salva la possibilità, nell'ambito delle normative contrattuali vigenti, tenendo conto delle specifiche professionalità, di utilizzare il personale nelle diverse articolazioni dipartimentali. Prima della costituzione del ruolo, sono comunque portati a compimento i processi di riqualificazione previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dei soppressi Ministeri.

L'articolo in titolo, che apre il quinto ed ultimo Capo, detta disposizioni sulla dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la quale è individuata nella tabella allegata allo schema di decreto in esame e del quale costituisce parte integrante.

La dotazione organica, di cui al **comma 1**, viene fissata in applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 34, commi 1 e 2, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002. La dotazione del personale di livello dirigenziale generale non subisce variazioni rispetto alla previsione della tabella A allegata al precedente regolamento di organizzazione n. 177 del 26 marzo 2001. A tal riguardo, la relazione tecnica allegata al provvedimento in esame si limita a sostenere il rispetto formale, da parte del provvedimento stesso, del principio dell'invarianza della spesa.

Come rilevato dal Consiglio di Stato, a fronte della riduzione del numero di direzioni generali, la dotazione organica dei posti dirigenziali di prima fascia risulta inalterata rispetto alla previsione della tabella di cui al regolamento del 2001, emanato in sede di prima attuazione della riforma. Non muta neppure la ripartizione delle 57 unità da esso previste (quota che costituisce la sommatoria delle rispettive dotazioni dei Ministeri soppressi ivi confluiti); ripartizione che, quindi, risulta essere la seguente:

- 4 capi Dipartimento;
- 1 Direttore generale del SIIT Lazio e Abruzzo;
- 1 Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- 6 Presidenti di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- 1 Componente del Collegio di direzione del servizio di controllo interno;
- 16 Direttori generali;
- 4 dirigenti di uffici di funzioni di livello dirigenziale generale;
- 4 incarichi di consulenza, studio e ricerca;
- 20 Direttori dei SIIT

Lo schema non si occupa anche del riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici, pure previsto ai sensi dell'articolo 43, comma 2-*septies*, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come introdotto nel 2003. L'organico dirigenziale del suddetto organo è stato, dunque, ricompreso nella ripartizione a titolo meramente ricognitivo.

A tal riguardo occorre rammentare che il Consiglio di Stato, pur sottolineando che la disciplina primaria consente un intervento non contestuale a quello in esame, ha auspicato che l'Amministrazione provveda al più presto alla suddetta riorganizzazione, in considerazione della necessità di una sollecita 'messa a regime' della disciplina nella sua interezza.

L'analoga dotazione del personale dirigente di livello non generale è stata, invece, ridotta di due unità in applicazione della disposizione recata dall'articolo 43, comma 2, come novellato.

La dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia, fissata dal medesimo DPR 177/2001 in 321 unità, è stata determinata in 310 unità sottraendo le 9 posizioni dirigenziali in corso di trasferimento all'AIPO (Agenzia Interregionale per il Po) e le 2 posizioni sopprese ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2003.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 34, comma 2 della legge 289/2002, l'unica componente che, al 29 settembre 2002, risulta variata rispetto all'organico precedentemente previsto, è quella relativa ai ruoli ex Lavori Pubblici, da cui sono stati espunti i trasferimenti effettuati alle Regioni e agli Enti Locali, i dipendenti ex Magistrato per il Po trasferiti all'AIPO, ed il personale della Direzione Generale per la Difesa del Suolo, transitati al Ministero dell'Ambiente.

Nell'ambito del personale ex Lavori Pubblici, inoltre, è stato possibile accorpere i dipendenti provenienti dalla Presidenza del Consiglio in quanto compatibili per funzioni svolte, inquadramento professionale nonché per trattamento economico.

Va, inoltre, rilevato che sono allegate allo schema di decreto le osservazioni formulate dalle rappresentanze sindacali.

Occorre, infine, ricordare che lo schema in commento ha ricevuto il parere favorevole del Dicastero della funzione pubblica, nonostante il mancato recepimento dei due rilievi da esso sollevati.

Il primo concerne la dotazione organica dei dirigenti di prima fascia, che risulta invariata rispetto al precedente regolamento di organizzazione (le 57 unità sopra elencate), ma sarebbe eccessiva rispetto al contingente necessario a ricoprire i posti di funzione di livello dirigenziale generale, di numero sensibilmente inferiore.

Il secondo rilievo attiene alla concentrazione nella prima fascia dirigenziale dei quattro incarichi di consulenza, studio e ricerca. Secondo la Funzione Pubblica tale tipo di incarico potrebbe essere attribuito anche a dirigenti di seconda fascia.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto pertinenti tali rilievi, osservando in particolare che lo sviluppo di sinergie derivanti dalla messa a regime dell'accorpamento dei due Ministeri, dal sempre maggiore trasferimento di competenze alle Regioni e agli enti locali, nonché dalla reintroduzione di una struttura periferica propria del Ministero (operata con il decreto legislativo n. 152 del 2003), avrebbe potuto teoricamente comportare una più sensibile riduzione del numero delle direzioni generali, come pure la riduzione del numero dei posti dirigenziali di prima fascia, soprattutto quelli privi di titolarità di una direzione generale, ovvero i quattro 'uffici di funzioni di livello dirigenziale

generale' ulteriori rispetto alle direzioni generali ed i quattro posti-funzione, tutti di livello dirigenziale generale, per incarichi di consulenza, studio e ricerca.

Il Consiglio di Stato ha però confermato che, poiché gli anzidetti rilievi attengono esclusivamente al profilo dell'opportunità e non anche a quello della legittimità, la questione rimane rimessa alla responsabile valutazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il **comma 2** istituisce il ruolo unico del personale non dirigente, in cui dovrà confluire il personale proveniente dai Ministeri o dalle amministrazioni soppresse o accorpate. In attesa della costituzione del ruolo, che dovrà avvenire con decreto del Ministro da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, è riconosciuta la possibilità di utilizzare il personale all'interno delle diverse articolazioni dipartimentali. La costituzione del ruolo unico dovrà essere preceduta dal completamento della riqualificazione che il Contratto collettivo nazionale di lavoro prevede per il personale proveniente dai Ministeri soppressi.

Articolo 13

(Uffici di diretta collaborazione)

1. All'art.4, comma 5 del regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n.320 è inserito, in principio, il seguente periodo: "Presso il Servizio di controllo interno, nell'ambito della dotazione organica complessiva, è istituito un ufficio di funzione di livello dirigenziale generale da conferire ai sensi dell'art.19, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165."
2. L'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Vice Ministri delle infrastrutture e dei trasporti è disciplinata con apposito regolamento emanato in attuazione delle disposizioni recate dalla legge 6 luglio 2002, n.137.

L'articolo in titolo novella la disposizione di cui all'articolo 4, comma 5, del D.P.R. n. 320 del 2001, con il quale è regolamentata l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, istituendo, al **comma 1**, un ufficio di funzione di livello dirigenziale generale presso il Servizio di controllo interno.

A tale Servizio, le cui attività sono definite dall'articolo 4 del D.P.R. sopra richiamato, è - secondo quanto specificato dal comma 5 - "assegnato un apposito contingente di personale costituito complessivamente fino ad un massimo di tredici unità, di cui una di qualifica dirigenziale di seconda fascia di ruolo unico". Con la predetta novella il Servizio viene quindi dotato anche di un ufficio di funzione di livello dirigenziale generale.

L'incarico di funzione dirigenziale generale è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del D. Lgs. n. 165 del 2001 a dirigenti della prima fascia o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli o - con contratto a tempo determinato - a persone in possesso di specifiche qualità professionali. Queste, secondo quanto stabilito, dal comma 6 del predetto articolo 19, sono persone di particolare e comprovata qualificazione professionale con esperienza almeno quinquennale presso organismi, enti od aziende pubbliche e private. In alternativa possono aver conseguito una specializzazione professionale, culturale o scientifica.

Il **comma 2** rinvia per la disciplina relativa all'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Vice Ministri, al regolamento di attuazione della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Secondo le disposizioni transitorie di cui all'articolo 3 della citata legge: "Sino all'adeguamento dei regolamenti emanati ai sensi degli articoli 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle disposizioni introdotte dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81, ai vice Ministri è riservato un contingente di personale fino al triplo di quello previsto per le segreterie dei sottosegretari di Stato. Tale contingente, per la parte eccedente quello spettante ai sottosegretari di Stato, si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministro". "Nell'ambito del contingente di personale riservato ai vice Ministri ai sensi del comma 1, il vice Ministro può nominare un capo della segreteria, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica, un addetto stampa nonché, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Nell'ambito del medesimo contingente il vice Ministro, d'intesa con il Ministro, nomina un responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate e un responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate".

Articolo 14

(Verifica dell'organizzazione del Ministero)

1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalità e l'efficienza.

L'articolo in titolo dispone una verifica a cadenza biennale dell'organizzazione del Ministero, al fine di valutarne efficienza e funzionalità. Viene confermato in tal modo quanto sancito dall'ordinamento vigente.

Si ricorda infatti che tale verifica è disposta, come esplicitamente richiamato nel testo dell'articolo in esame, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del D. Lgs. n. 300 del 1999, anche se in questo caso si parla di verifica periodica con cadenza almeno biennale, non escludendo quindi una valutazione più frequente.

Articolo 15
(Abrogazioni e modificazioni di norme)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177.

2. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto.

3. Nel testo del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, n. 950 e nel relativo allegato la dizione “Ministero dei trasporti e della navigazione” è sostituita dalla dizione “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” e la dizione “Ministro dei trasporti e della navigazione” è sostituita dalla dizione “Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

L'articolo in titolo dispone al **comma 1** l'abrogazione del precedente regolamento di organizzazione di cui al D.P.R. n. 177 del 2001, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti", ed al **comma 2** quella di tutte le disposizioni che risultassero incompatibili con il decreto in esame. Dispone inoltre, al **comma 3**, l'introduzione di modifiche al D.P.R. n. 950 del 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 1986, n. 60 e recante "Approvazione del nuovo statuto della Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione", modifiche consistenti nella variazione della vecchia dizione "Ministero dei trasporti e della navigazione" in "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti". Per una ragione di coordinamento formale è anche novellata la formula "Ministro dei trasporti e della navigazione" in "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".

Il Consiglio di Stato formula un'osservazione critica in merito al disposto del comma 2, (che configura una cosiddetta "formula abrogativa esplicita innominata") considerandolo poco chiaro. Si tratterebbe infatti, rileva il Consiglio, di un inciso che, in virtù dell'attuale tecnica normativa, andrebbe accompagnato da un'elencazione quanto più possibile completa delle norme che vengono abrogate, anche implicitamente, o che comunque risultano superate in relazione all'entrata in vigore del regolamento in esame.

Al riguardo, va ricordato che le circolari sulla redazione dei testi normativi, emanate nel 2001 dal Presidente del Consiglio e dai Presidenti delle Camere fanno divieto di utilizzare tale formula, in quanto superflua.

Articolo 16

(Disposizioni transitorie e finali)

1. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. I comitati, i collegi, le commissioni nonché ogni altro organismo individuato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, continuano ad operare nell'ambito delle strutture ministeriali cui afferiscono per la materia di rispettiva competenza, salvo diversa disposizione normativa. Gli organismi di cui all'art. 11, comma 4 del presente regolamento permangono nella attuale composizione sino al definitivo riassetto.

3. Fino alla piena operatività delle disposizioni di cui al presente regolamento, i previgenti uffici dell'Amministrazione centrale, decentrata e periferica del Ministero assicurano lo svolgimento delle attività con riferimento agli ambiti territoriali di competenza.

4. Il Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali cura sino a completamento i programmi già in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo in titolo, comprendente 5 commi, introduce norme che regolano il regime transitorio con lo scopo di assicurare la continuità dell'azione amministrativa fino alla data di completa operatività delle nuove disposizioni.

In particolare i **commi 2 e 3** dispongono che gli uffici e le strutture previgenti dell'Amministrazione, centrale, decentrata e periferica del Ministero continuino la loro attività, con riferimento ai rispettivi ambiti ed alle materie di competenza, fino al completamento del riassetto in atto. Il **comma 2**, nello specifico, stabilisce che i comitati, i collegi, le commissioni nonché ogni altro organismo di cui all'art. 18 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)", continuino ad operare presso le rispettive strutture e per le materie loro attribuite fino a diversa previsione normativa.

L'art. 18 della sopracitata legge finanziaria 2002 dispone che ai fini del contenimento della spesa e di maggiore funzionalità dei servizi e delle procedure, sia fatto divieto alle pubbliche amministrazioni, escluse quelle degli enti locali, di procedere alla istituzione di qualsivoglia comitato, commissione, consiglio ed altro organismo collegiale, ad eccezione di quelli di carattere tecnico e ad elevata specializzazione indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del proprio personale, organismi da individuare entro centoventi giorni con decreto di natura non regolamentare del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tal proposito occorre peraltro rilevare come solo il Ministero delle comunicazioni abbia proceduto, con il D.M. 11 agosto 2003, al riordino degli organismi collegiali ritenuti indispensabili.

Ai sensi del **comma 4**, il "Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali" è tenuto a curare i programmi già avviati alla data di entrata in vigore del presente regolamento sino al loro completamento; il **comma 5** autorizza infine il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le necessarie variazioni di bilancio attraverso propri decreti.

In relazione al presente articolo, il Consiglio di Stato ritiene opportuno espungere i commi 2 e 3 e ciò al fine di assicurare una messa a regime integrale dell'intero assetto organizzativo. Ciò dovrebbe essere raggiunto disponendo un termine massimo per l'emanazione di decreti non regolamentari di organizzazione degli uffici dirigenziali non generali. Sempre secondo il Consiglio di Stato non è rispondente a "principi di efficienza e di economicità" la disposizione di cui al comma 4 relativa al completamento dei programmi curati dal Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, il personale ed i servizi generali. Andrebbe invece effettuato - a parere del Consiglio di Stato

- un censimento degli stessi per valutarne l'effettiva utilità alla luce delle innovazioni prodotte.

Articolo 17
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

L'**articolo 17** dispone che il Regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

La Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato nel parere formulato sul presente schema rileva che in mancanza di una espressa previsione legislativa, l'anticipazione della entrata in vigore disposta dalla medesima fonte di tipo regolamentare appare incongrua.